



Azienda pubblica di servizi alla persona ITIS
via G. Pascoli n. 31 - 34129 TRIESTE

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO
DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Art. 1

FINALITA' E PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Organo di revisione economico-finanziaria al fine di garantire al meglio la funzione di controllo da questi espletata sull'A.S.P. ITIS.
2. Nell'esercizio della professione l'Organo di revisione, che opera in posizione di autonomia rispondendo delle proprie funzioni al Consiglio di Amministrazione, a tutela dell'affidamento pubblico, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia delle prestazioni è tenuto ad osservare in particolare i principi e doveri del codice deontologico della professione:
 - a. Interesse pubblico;
 - b. Integrità;
 - c. Obiettività;
 - d. Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni;
 - e. Indipendenza;
 - f. Riservatezza;
 - g. Responsabilità professionale.

Art. 2

NOMINA

1. L'Organo monocratico di revisione economico-finanziaria viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Servizi d'intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. Possono essere nominati revisori economico-finanziari presso le Aziende di Servizi alla Persona coloro che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
 - b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.
3. L'Azienda comunica in via preventiva alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia le motivazioni della scelta ed il compenso previsto per l'Organo di revisione, nei limiti previsti al successivo art. 8, al fine di addivenire all'intesa con la stessa.
4. Dopo l'adozione, gli atti con cui il Consiglio di Amministrazione aziendale ha provveduto alla nomina dell'Organo di revisione e alla determinazione del compenso spettante allo stesso, sono comunicati alla Direzione regionale competente.

Art. 3
DURATA

1. L'incarico conferito all'organo di revisione economico-finanziaria ha durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. ITIS.
2. Al termine dell'incarico, l'Organo di revisione economico-finanziaria continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Organo, che deve avvenire entro un termine massimo di 45 giorni.
3. Tale incarico può essere rinnovato per una sola volta, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione regionale competente.

Art. 4
FUNZIONI

1. L'Organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria dell'Azienda e svolge tutte le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. L'Organo di revisione redige un documento di sintesi degli indici di bilancio, attestanti la regolarità contabile e la stabilità economica e finanziaria, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'azienda.
3. L'Organo di revisione può evidenziare anche rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione, in uno spirito di collaborazione costruttiva.
4. In particolare, l'Organo di revisione svolge un controllo sulla regolarità contabile con cadenza trimestrale, incluse le verifiche di cassa e qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Art. 5
MODALITA' OPERATIVE

1. L'Organo di revisione collabora con gli Organi Amministrativi dell'Azienda nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità.
2. Nell'esercizio della sua funzione, il Revisore Contabile ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Azienda.
3. L'organo di revisione economico finanziaria può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione, delle quali gli viene trasmessa la convocazione nei termini stabiliti per il Consiglio stesso.
4. Le operazioni di verifica svolte sono verbalizzate e riportate nel registro dei verbali dell'organo di revisione, opportunamente vidimato, cioè vistato al fine di certificare l'autenticità del documento. Di conseguenza al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono i verbali contenuti nel registro, il revisore appone un visto, datato e sottoscritto, con cui certifica l'autenticità di quanto in esso riportato, inclusi i verbali relativi alle operazioni di verifica effettuate nel medesimo esercizio di riferimento.
5. L'organo di revisione può effettuare in qualsiasi momento verifiche straordinarie di cassa.
6. L'Organo di revisione deve inoltre:

- a. Tendere a privilegiare il controllo sostanziale e limitare allo stretto necessario un approccio puramente formalistico;
 - b. Evitare di affidare le funzioni in modo continuativo a collaboratori o tutor. Nel caso si avvalga di collaboratori deve assegnare a questi ultimi incarichi proporzionati alla loro competenza professionale, impartire adeguate direttive ed esercitare un approfondito controllo sul loro operato;
 - c. Evitare di chiedere documenti non necessari ai fini del controllo o non previsti dalla normativa vigente.
 - d. Al termine del mandato fornire all'Organo di revisione entrante le informazioni necessarie per facilitare la conoscenza dei principali aspetti finanziari, economici e patrimoniali dell'ente ed eventuali irregolarità non sanate.
7. L'Organo di revisione, in caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'Azienda e, in fase successiva, agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'Azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure proposte, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore.
8. L'Organo di revisione in presenza di presupposti disciplinati dal regolamento regionale vigente per casi di "commissariamento", "grave dissesto economico" o per le situazioni in cui si rende necessaria la predisposizione di un "piano di rientro" per l'Azienda e si trovi di fronte ad inerzia dell'organo amministrativo, provvede a segnalare tempestivamente le criticità riscontrate e le proprie valutazioni alla Direzione regionale competente.

Art. 6

INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' DELL'ORGANO DI REVISIONE

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può inoltre essere esercitato dai componenti degli Organi dell'A.S.P. ITIS e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Direttore Generale e dai dipendenti dell'Azienda presso cui deve essere nominato l'Organo di revisione economico finanziaria.
3. Non possono inoltre essere nominati sia i dipendenti delle aziende che hanno in essere o avuto nei due anni precedenti alla nomina contratti con l'A.S.P. ITIS sia i dipendenti degli Enti che nominano i componenti del Consiglio di amministrazione aziendale.
4. L'Organo di revisione non può assumere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

Art. 7

CAUSE DI CESSAZIONE DELL'INCARICO

1. Oltre che per il naturale decorso della durata di cui al precedente art. 3, l'incarico dell'Organo di revisione può cessare per le seguenti motivazioni:
 - a. dimissioni volontarie

- b. grave inadempienza nello svolgimento dell'incarico
 - c. cancellazione dall'albo o registro professionale
 - d. sopraggiunta causa di incompatibilità.
2. La cessazione per dimissioni volontarie deve essere comunicata via pec al Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi.
 3. La revoca per grave inadempienza viene deliberata nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della relazione di cui all'art. 4, comma 2, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione della proposta da parte degli uffici aziendali, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge;
 - b. reiterate inadempienze (almeno due) nelle altre prestazioni professionali previste nel presente Regolamento;
 - c. impossibilità di svolgere il mandato per un periodo superiore a 90 giorni naturali e consecutivi.
 5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'A.S.P. ITIS, dopo aver raccolto ed esaminato le eventuali giustificazioni fornite dal soggetto incaricato, comunica allo stesso via pec la revoca dall'incarico, unitamente all'indicazione delle cause che hanno portato a questa decisione.

Art. 8 COMPENSI

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. ITIS con atto motivato, determina il compenso dell'Organo di revisione, nel rispetto dei limiti della normativa vigente e tenuto conto dell'incarico affidato allo stesso e delle dimensioni patrimoniali, economiche e strutturali dell'Azienda
2. il compenso dell'Organo di revisione viene stabilito, di norma, al momento della nomina dal Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata dell'incarico.
3. Il compenso annuo spettante all'Organo di revisione economico finanziaria è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dallo stesso, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell'A.S.P. ITIS per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. il compenso annuo spettante all'organo di revisione economico-finanziaria è da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda.
5. Qualora l'incarico comporti particolari difficoltà ovvero in presenza di circostanze eccezionali è possibile prevedere una maggiorazione del compenso dell'Organo di revisione, purchè ciò sia previsto e consentito dalla normativa vigente.

Art. 9 NORMA DI RINVIO

1. Per quando non espressamente disposto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia.